# REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/88 DELLA COMMISSIONE

## dell'8 giugno 1988

## che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili del codice NC ex 4202 originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per i bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili del codice NC ex 4202, il massimale individuale è fissato a 4 050 000 ECU ; che, in data 1° giugno 1988, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A decorrere dal 12 giugno 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India :

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|---|
| 10.0570 | 4202 11 10<br>4202 11 90<br>4202 12 91<br>4202 12 99<br>4202 19 91<br>4202 19 99<br>4202 21 00<br>4202 22 90<br>4202 29 00<br>4202 31 00<br>4202 32 90<br>4202 39 00<br>4202 91 10<br>4202 91 50<br>4202 91 90<br>4202 92 91<br>4202 92 95<br>4202 92 99<br>4202 99 10<br>4202 99 90 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili<br>– con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati<br>– con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili<br>– – di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata<br>– – altre di altre materie<br>Oggetti da tasca o da borsetta<br>– con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati<br>– con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili<br>– – di materie tessili<br>– – – altri<br>Altri<br>– con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati<br>– con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili<br>– – altri<br>– – contenitori per strumenti musicali<br>– – altri |

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1988.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*